



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data: 22/03/2018

EAL-24

CONCESSIONI E SUB-CONCESSIONI DI BENI AEROPORTUALI

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3. APPLICABILITA'	7
4. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AEROPORTUALE	8
5. SUB-CONCESSIONE	9
5.1 Sub-concessione per attività aeronautiche	10
5.1.1 Sub-concessione per attività di assistenza a terra	12
5.2 Sub-concessione per attività non aeronautiche	12
6. CONCESSIONE DI BENI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL GESTORE PARZIALE	13
7. ASSEGNAZIONE DI BENI AGLI ENTI DI STATO	14
8. CONCESSIONE DI BENI SU AEROPORTI A GESTIONE DIRETTA ENAC E IN GESTIONE PARZIALE	15
8.1 Durata delle concessioni	17
8.2 Revoca e decadenza della concessione	17
8.3 Operazioni di gara e provvedimento di concessione	18
8.4 Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento	20
8.5 Concessioni in essere	20
8.6 Concessione per lo sfalcio erba	21
9. DECORRENZA	22

ALLEGATI:

- All. 1 Criteri per la redazione della relazione di fattibilità
- All. 2 Schema di provvedimento di assegnazione beni aggiuntivi – gestione parziale/precaria
- All. 3 Schema di provvedimento di assegnazione beni aeroportuali ad Ente di Stato
- All. 4 Schema di Avviso "Procedura di affidamento in concessione di beni aeroportuali"
- All. 4A Modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi del § 5 dell'Avviso"
- All. 4B Modulo "Offerta economica ai sensi del § 5 dell'Avviso" [nelle procedure con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Modulo "Offerta tecnica ai sensi del § 5 dell'Avviso"]
- All. 4C Schema di provvedimento di concessione bene demaniale
- All. 5 Schema di provvedimento di concessione per lo sfalcio erba
- All. 5A Concessione per lo sfalcio erba - CONDIZIONI TECNICHE



1. PREMESSA E SCOPO

La Circolare EAL-06 del 15 maggio 2001, in un contesto di razionalizzazione delle attività dell'ENAC e con la finalità di semplificare ed accelerare le procedure amministrative di gestione del demanio civile aeronautico, ha disciplinato il decentramento operativo delle attività relative alle concessioni e sub-concessioni sugli aeroporti gestiti direttamente dall'Ente e su quelli affidati in gestione totale o parziale.

A tale scopo la Circolare definiva criteri di applicazione graduali per tipologie di provvedimenti, al fine di consentire alle Direzioni aeroportuali di assumere progressivamente in carico i nuovi compiti assegnati.

Il provvedimento si collocava in un quadro normativo, comunitario e nazionale, in profonda evoluzione, volto a favorire i processi di privatizzazione delle gestioni aeroportuali e la liberalizzazione dei servizi.

Successivamente alla Circolare, con la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, è stata riformata l'intera materia delle gestioni aeroportuali ed è stata codificata la figura del gestore aeroportuale quale soggetto cui è affidato il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari soggetti privati presenti nell'aeroporto (art. 705 c.n.).

L'ENAC, unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, resta confermata quale amministrazione assegnataria dei beni demaniali aeroportuali ai fini del successivo affidamento alle società di gestione totale, con funzioni di vigilanza e controllo sull'attività delle società concessionarie della gestione aeroportuale e compiti di coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici presenti sugli scali.

Nello svolgimento di tali funzioni le Direzioni aeroportuali dell'Ente vigilano sulle sub-concessioni assegnate per finalità aeronautiche o commerciali dalle società di gestione, allo scopo di assicurare il rispetto degli obblighi assunti con la concessione e la funzionalità dei servizi resi all'utenza. Inoltre, per gli aeroporti ove tuttora non è presente un gestore totale, le stesse Direzioni provvedono ad affidare singole concessioni di beni e aree del sedime a favore degli operatori aeroportuali, nonché ad assegnare agli Enti di Stato gli spazi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il quadro normativo delle gestioni aeroportuali è stato integrato dal Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" del 18 novembre 2014



(Regolamento), che disciplina l'affidamento in concessione degli aeroporti demaniali per l'aviazione generale stabilendo altresì le procedure applicabili alle concessioni dirette di singoli beni aeroportuali rilasciate dall'Ente nel periodo transitorio, in attesa che siano completati i processi di affidamento di tale tipologia di scali.

In seguito, con l'Emendamento n. 1 al *Regolamento*, è stata estesa la disciplina delle concessioni di singoli beni aeroportuali alle altre realtà aeroportuali ove permangono beni in gestione diretta ENAC e sono stati, inoltre, innovati i criteri e la modalità di calcolo dei canoni concessori. In linea con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, comma 60), l'emendamento ridetermina la riduzione percentuale del canone prevista per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti senza scopo di lucro che esercitano attività sportiva, didattica o di promozione della cultura nel settore aeronautico.

Infine con il successivo Emendamento n.2 del 20 dicembre 2017, è stato introdotto come criterio generale di affidamento delle concessioni di singoli beni aeroportuali, il criterio della migliore offerta incrementale rispetto all'importo annuale del canone concessorio indicato come base d'asta.

La presente circolare abroga e sostituisce la circolare EAL 06 del maggio 2001, raccogliendo le successive disposizioni emanate in materia dall'ENAC, alla luce del nuovo contesto normativo e dell'esperienza maturata nell'applicazione delle procedure di affidamento in concessione e sub-concessione di singoli beni aeroportuali.

A tale scopo vengono standardizzati gli adempimenti amministrativi delle strutture dell'Ente e degli operatori aeronautici, rendendoli coerenti con i canoni di pubblicità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

In particolare, viene sviluppato l'iter del procedimento di gara finalizzato alla concessione di singoli beni sugli aeroporti a gestione diretta ENAC e su quelli a gestione parziale, alla luce dei principi comunitari in materia di concorrenza e di criteri obiettivi di scelta del concessionario.

Gli allegati, contenenti i modelli di istanze, atti e provvedimenti relativi alle diverse tipologie di affidamento, sono stati ampiamente rielaborati ed integrati con l'intento di migliorare la fruibilità della Circolare da parte dei soggetti interessati e di agevolarne l'applicazione da parte delle competenti Direzioni aeroportuali.

La Circolare ha inoltre lo scopo di definire il ruolo e le funzioni delle strutture dell'Ente coinvolte nella gestione delle procedure concessorie, in conformità al modello organizzativo dell'ENAC di cui al Regolamento dell'Organizzazione e del Personale (ROP) approvato con delibera del CdA n. 26/2015.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 3, comma 1 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- Codice della navigazione;
- Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 67);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza";
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- D. Lgs 13 gennaio 1999, n.18, "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità";
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" - art. 1, comma 60;
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537";
- Circolare del Ministero delle Finanze 4 febbraio 1989, n. 62567, "Criteri da seguire nella determinazione dei canoni per le concessioni di beni e servizi in ambito aeroportuale assentite direttamente dallo Stato";
- Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479/AC "Circolare ai sensi dell'art. 17 del regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato" e s.m.i.;
- Regolamento ENAC ed. 2 del 22 giugno 2015, "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC";
- Regolamento dell'Organizzazione e del Personale del 26 ottobre 2015;



- Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale", ed. 1, Emendamento n. 1 del 22 dicembre 2016 ed Emendamento n. 2 del 20 dicembre 2017;
- Regolamento ENAC ed. 5, Emendamento n.1 del 25 gennaio 2018, "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra";
- Circolare APT-19 del 26 ottobre 2005 - Regolamento di Scalo per gli aeroporti;
- Circolare APT-21 del 30 gennaio 2006 - Approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali;
- Circolare APT-03A del 17 marzo 2006 - Indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 17 del decreto legge 67/97, convertito dalla legge 135/97;
- Circolare APT-32 del 7 dicembre 2009 – Il Demanio Aeronautico Civile Statale – Gestione e Strumentalità;
- Circolare APT-01B del 23 dicembre 2011 - Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra fauna selvatica (Wildlife Strike) negli aeroporti;
- Circolare APT-02B del 22 novembre 2013 - Certificazione e Sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;
- Circolare GEN-06 del 31 ottobre 2014 – Qualità dei servizi del trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei;
- Informativa Tecnica ENAC - Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti" - Ed. 1 del 4 dicembre 2009.

3. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica ai seguenti procedimenti di competenza delle Direzioni aeroportuali dell'ENAC:

- a) valutazione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni per la sub-concessione a terzi di beni aeroportuali, presentate dal gestore aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario o dal soggetto affidatario della concessione ai sensi del Regolamento "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale";
- b) concessione di beni aeroportuali aggiuntivi richiesti dal gestore parziale, anche in regime precario;
- c) assegnazione in uso governativo di beni richiesti dagli Enti di Stato per l'espletamento di compiti istituzionali su aeroporti o aree a gestione diretta ENAC;
- d) concessione di beni su aeroporti o aree a gestione diretta ENAC.

4. VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AEROPORTUALE

Nell'esercizio della funzione di vigilanza sul corretto impiego dei beni appartenenti al demanio aeronautico, le Direzioni aeroportuali verificano la coerenza delle sub-concessioni e delle concessioni alle finalità di pubblico interesse come declinate negli strumenti di pianificazione aeroportuale già approvati o adottati dall'Ente. In particolare:

- a) Negli aeroporti in gestione totale e parziale, le Direzioni aeroportuali verificano che le sub-concessioni da parte del gestore e le concessioni dei beni non affidati al gestore stesso rispondano alle previsioni del Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) e, per le aree all'interno del *Terminal*, al Piano di Utilizzo dell'Aerostazione (PUA).

Laddove il PSA e il PUA siano in fase di definizione, la Direzione Pianificazione e Progetti verifica che la destinazione d'uso del bene risponda alle finalità di pubblico interesse sottese all'affidamento della concessione di gestione dell'aeroporto.

- b) Negli aeroporti affidati ai sensi del Regolamento "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale", l'affidatario definisce il Piano di utilizzo dei beni (PU), individuando la destinazione d'uso degli stessi secondo i criteri indicati alla lettera c) del presente paragrafo.

Le Direzioni aeroportuali verificano che le sub-concessioni rispondano alle previsioni del PU approvato dall'Ente. In attesa della definizione del PU, la verifica di rispondenza delle sub-concessioni alle finalità di pubblico interesse sottese all'affidamento aeroportuale è effettuata dalla competente Direzione Operazioni, d'intesa con la Direzione aeroportuale.

- c) Per gli aeroporti in gestione diretta ENAC, la Direzione Pianificazione e Progetti adotta il Piano di destinazione d'uso (PDU) elaborato dalla competente Direzione Operazioni, d'intesa con la Direzione aeroportuale.

Il PDU regola l'utilizzo del sedime aeroportuale in ragione delle caratteristiche dell'aeroporto, individuando la localizzazione dei principali sottosistemi aeroportuali e specificando la funzionalità e lo stato di consistenza di ciascun bene da affidare in concessione, al fine di garantire un armonico e coordinato sviluppo dell'aeroporto stesso.

Nel PDU sono indicati:

1. i beni destinati alle attività aeronautiche, quali in particolare:
 - beni a supporto degli operatori aerei (es. lavoro aereo, aerotaxi);
 - beni funzionali alle attività produttive e di assistenza (es. manutenzione, hangaraggio, handling);
 - beni destinati alle attività sportive e didattiche nel settore aeronautico svolte da associazioni ed enti senza fini di lucro;
2. i beni destinati alle attività non aeronautiche.

Ai fini della pianificazione degli spazi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, la Direzione Operazioni e la Direzione aeroportuale segnalano alla Direzione Pianificazione e Progetti le eventuali situazioni contrastanti con le necessità operative del traffico civile dello scalo, proponendo la rivisitazione dei piani di riparto dei beni aeroportuali tra Aeronautica Militare e Aviazione Civile.

Il Piano di destinazione d'uso costituisce riferimento per i successivi provvedimenti di concessione di singoli beni.

In attesa della definizione dei PDU, la destinazione d'uso dei beni aeroportuali da affidare in concessione è individuata dalla competente Direzione Operazioni, d'intesa con la Direzione aeroportuale. A tal fine si farà riferimento alla precedente e consolidata destinazione. Qualora il bene non sia mai stato oggetto di concessione o l'attuale destinazione sia di evidente inutilità o desueta, e se il possibile uso non è determinabile a priori dall'Ente, verrà avviata un'apposita consultazione pubblica tra i soggetti interessati, volta ad individuare le tipologie di investimenti più idonee ad assicurare la valorizzazione del bene in coerenza con le caratteristiche e la funzionalità dell'aeroporto.

5. SUB-CONCESSIONE

Le Direzioni aeroportuali vigilano sull'assegnazione in sub-concessione di beni aeroportuali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del precedente par. 3, verificando la coerenza della sub-concessione con la pianificazione aeroportuale già approvata dall'Ente, l'adempimento degli obblighi in materia di sub-concessione previsti dalle convenzioni che regolano il rapporto concessorio e la puntuale attuazione delle direttive impartite dall'ENAC. Ai fini dell'affidamento in sub-concessione a terzi di beni aeroportuali destinati ad attività aeronautiche, i suddetti soggetti inoltrano domanda alla Direzione aeroportuale competente. Qualora si tratti di affidamento per attività non aeronautiche, ne danno comunicazione preventiva alla stessa Direzione.

In entrambi i casi l'affidamento in sub-concessione è effettuato a seguito di confronto concorrenziale, secondo criteri di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

5.1 Sub-concessione per attività aeronautiche

La domanda di autorizzazione per la sub-concessione di beni da destinare ad attività aeronautiche indica l'attività specifica che sarà svolta sui beni e gli elementi utili alla individuazione del potenziale sub-concessionario, la sua qualificazione giuridica, l'oggetto statutario, i dati essenziali di iscrizione alla CCIAA o ad altri Registri, i nominativi dei soggetti con poteri di rappresentanza.

In allegato alla domanda viene trasmessa alla Direzione Aeroportuale la sotto elencata documentazione:

- planimetria dei beni da sub-concedere con indicazione della relativa destinazione d'uso, in coerenza con le finalità di pubblico interesse come declinate negli strumenti di pianificazione aeroportuale (PSA, PUA, PU);
- dichiarazione attestante i criteri adottati per l'individuazione del sub-concessionario, contenente l'impegno a:
 - verificare l'assenza a carico del sub-concessionario dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - verificare il possesso da parte del sub-concessionario delle certificazioni o licenze previste dalla normativa vigente inerenti l'attività che lo stesso intende svolgere;
 - sottoscrivere un contratto di sub-concessione di durata non superiore a quella della concessione, che conterrà la clausola di rispetto della Carta dei servizi del gestore aeroportuale e del Regolamento di scalo e la clausola di risoluzione di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione nonché, per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, la clausola del rispetto dei limiti operativi e di gestione vigenti sullo scalo;
 - verificare il possesso da parte del sub-concessionario, prima dell'inizio delle attività, di una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e a terzi. L'ammontare della copertura assicurativa viene stabilito sulla base di una perizia asseverata, avente ad oggetto la valutazione e la quantificazione del rischio, rilasciata al sub-concessionario da un professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto con i soggetti interessati. Detta perizia



attesta l'adeguatezza del massimale in relazione alla tipologia dei beni, al loro valore, alle attività negli stessi esercitate e al rischio effettivo derivante da tali attività.

Qualora sia prevista la realizzazione di nuove opere o interventi infrastrutturali, il richiedente trasmette alla Direzione aeroportuale e alle Direzioni tecniche dell'ENAC di cui alla Circolare APT-21, una relazione di fattibilità che risulti coerente con gli strumenti di pianificazione aeroportuale già approvati dall'Ente e con le finalità di pubblico interesse connesse all'operatività aeroportuale. La relazione di fattibilità è predisposta in conformità ai criteri di cui all'allegato 1.

Al ricevimento della domanda e della relativa documentazione, la Direzione aeroportuale:

- verifica che siano state adottate adeguate garanzie di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione ai fini dell'individuazione del sub-concessionario;
- verifica la coerenza della sub-concessione con gli strumenti di pianificazione approvati dall'Ente; ove non siano disponibili tali strumenti, acquisisce dalle Direzioni tecniche di cui al precedente par. 4, lett.a) e lett. b) la valutazione di rispondenza alle finalità di pubblico interesse sottese all'affidamento aeroportuale;
- acquisisce il parere della competente Direzione tecnica dell'Ente sulla relazione di fattibilità delle nuove opere o interventi.

A conclusione dell'istruttoria con esito favorevole, la Direzione aeroportuale autorizza con proprio provvedimento l'affidamento della sub-concessione.

Qualora entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza la Direzione aeroportuale competente non comunichi i motivi che ostano all'accoglimento, l'istanza si intende comunque accolta per silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/90 e s.m.i., salvo quanto diversamente previsto dalla convenzione che regola il rapporto concessorio.

Il suddetto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di elementi o documenti integrativi a completamento della domanda presentata, che non siano già nella disponibilità dell'ENAC e che non possano essere acquisiti autonomamente. In tal caso il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.



5.1.1 Sub-concessione per attività di assistenza a terra

La sub-concessione di beni da destinare alle attività di assistenza a terra di cui all'allegato A) del D.lgs. n.18/99 deve altresì uniformarsi alla disciplina di settore, con particolare riferimento a quanto indicato nella Circolare APT-02B in materia di certificazione di idoneità dei prestatori di servizi.

La sub-concessione è subordinata al conseguimento della certificazione di idoneità rilasciata dalla Direzione aeroportuale competente, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", atti a garantire idonei standard di sicurezza, regolarità e qualità nell'espletamento del servizio.

L'inizio delle attività deve avvenire entro e non oltre sei mesi dal rilascio della certificazione, pena la decadenza del certificato, o della specifica del certificato se si tratta di sola estensione dei servizi di assistenza a terra su altri aeroporti.

L'accesso in ambito aeroportuale deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla Circolare APT-19 – Regolamento di scalo, nell'edizione vigente al momento dell'accesso stesso.

Al momento dell'accesso la Direzione Aeroportuale ammette i prestatori di servizi che soddisfano le condizioni previste dall'art. 16 del suddetto Regolamento.

Nell'assegnazione degli spazi idonei allo svolgimento della specifica attività di assistenza a terra, il gestore aeroportuale è tenuto ad adottare adeguati criteri di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e ad assicurare la continuità e la regolarità dei servizi forniti all'utenza, compatibilmente con gli spazi disponibili.

La competente Direzione Aeroportuale vigila affinché l'ingresso dei prestatori di servizi e l'allocazione degli spazi avvengano in modo equo e non discriminatorio, onde garantire il miglior assetto concorrenziale delle attività di assistenza a terra a vantaggio degli operatori aerei e dei passeggeri.

5.2 Sub-concessione per attività non aeronautiche

Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni che regolano il rapporto concessorio, ove si tratti di sub-concessione di beni destinati ad attività non aeronautiche, il titolare della concessione aeroportuale ne dà preventiva comunicazione scritta alla Direzione aeroportuale dichiarando che nella scelta del sub-concessionario è stato garantito il rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e che



la sub-concessione è coerente con gli strumenti di pianificazione aeroportuale già approvati dall'Ente e con le finalità di pubblico interesse connesse all'operatività aeroportuale.

La comunicazione riporta i dati identificativi del bene e la sua destinazione d'uso, gli elementi utili alla individuazione del sub-concessionario e la sua qualificazione giuridica, l'oggetto statutario, i dati essenziali di iscrizione alla CCIAA o ad altri Registri, i nominativi dei soggetti con poteri di rappresentanza, la durata del contratto di sub-concessione, che non può essere superiore a quella della concessione, la dichiarazione di inserimento nel contratto stesso della clausola di rispetto della Carta dei servizi del gestore aeroportuale e del Regolamento di scalo.

La comunicazione della sub-concessione è acquisita agli atti della Direzione aeroportuale per le opportune verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni in essa dichiarate.

Il concessionario trasmette alle competenti Direzioni tecniche dell'ENAC, ai sensi della vigente Circolare APT-21, gli elaborati progettuali che consentono l'individuazione delle eventuali nuove opere o interventi da realizzare sulle infrastrutture esistenti.

6. CONCESSIONE DI BENI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL GESTORE PARZIALE

In attesa del perfezionamento delle procedure per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale o per l'affidamento ai sensi del Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" (Titolo II), le Direzioni aeroportuali valutano le richieste di concessione di beni aggiuntivi presentate dal gestore parziale.

L'affidamento in concessione di beni aggiuntivi a favore del gestore parziale è strettamente funzionale alle necessità operative connesse alla gestione dello scalo e deve risultare compatibile con la pianificazione aeroportuale già approvata dall'Ente e con le finalità di pubblico interesse connesse all'operatività aeroportuale.

A tal fine il gestore inoltra domanda alla Direzione aeroportuale competente evidenziando l'esigenza di disporre di detti beni per l'adempimento dei propri obblighi gestionali, operativi, di coordinamento o di servizio all'utenza.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei beni richiesti, con l'individuazione della relativa destinazione d'uso diretto od indiretto (sub-concessione);
- relazione di fattibilità delle eventuali opere o interventi da realizzare, coerente con la pianificazione aeroportuale già approvata dall'Ente e con le finalità di pubblico

interesse connesse all'operatività aeroportuale. La relazione di fattibilità è predisposta in conformità ai criteri di cui all'allegato 1.

La Direzione aeroportuale valuta l'opportunità di accogliere la richiesta, in relazione alle finalità di pubblico interesse e agli eventuali investimenti proposti dal gestore. A tal fine:

- verifica la compatibilità della nuova concessione con gli strumenti di pianificazione già approvati dall'ENAC; ove non siano disponibili tali strumenti, acquisisce il parere delle competenti Direzioni tecniche dell'Ente;
- acquisisce il parere della competente Direzione tecnica dell'Ente sullo studio di fattibilità presentato.

A conclusione dell'istruttoria con esito favorevole, la Direzione aeroportuale, utilizzando il provvedimento tipo di cui all'allegato 2, procede all'affidamento in concessione dei beni richiesti.

Per le ulteriori assegnazioni di beni non è dovuto dal gestore alcun importo rispetto al canone corrisposto a fronte della gestione aeroportuale, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 188 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e seguenti disposizioni attuative.

Ove l'istanza venga ritenuta non accoglibile, la Direzione aeroportuale la respinge con provvedimento motivato, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90.

7. ASSEGNAZIONE DI BENI AGLI ENTI DI STATO

Per l'assegnazione di beni agli Enti di Stato su aeroporti affidati in concessione si fa riferimento a quanto previsto in materia dalle singole convenzioni che regolano il rapporto concessorio.

Sugli aeroporti a gestione diretta ENAC le Direzioni aeroportuali provvedono in ordine alle domande presentate dagli Enti di Stato per l'assegnazione a titolo gratuito di beni direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale.

La domanda è corredata dalla planimetria dei beni richiesti ed indica le attività istituzionali da svolgere su detti beni.

Qualora sia prevista la realizzazione di nuove opere o interventi da realizzare sulle infrastrutture, l'Ente richiedente trasmette una relazione di fattibilità (cfr. All.1) alla Direzione aeroportuale e alle Direzioni tecniche dell'ENAC competenti ai sensi della vigente Circolare APT-21.



L'accogliabilità dell'istanza viene valutata tenendo conto degli strumenti di pianificazione aeroportuale già adottati o approvati dall'Ente, delle necessità operative e di sviluppo dell'aeroporto e delle finalità di pubblico interesse connesse all'operatività aeroportuale.

La Direzione aeroportuale acquisisce inoltre il parere della competente Direzione tecnica sulla relazione di fattibilità delle nuove opere o interventi da realizzare.

Qualora sia richiesta l'assegnazione di beni ricadenti su aree non consegnate al gestore parziale dell'aeroporto, viene acquisito il parere del gestore stesso in merito ai programmi operativi e di sviluppo infrastrutturale presentati.

A conclusione dell'istruttoria con esito favorevole, la Direzione aeroportuale provvede alla assegnazione a titolo gratuito dei beni all'Ente richiedente, utilizzando il provvedimento tipo di cui all'allegato 3.

Ove sia ritenuta non accoglibile, l'istanza è respinta con provvedimento motivato previa comunicazione dei motivi ostativi.

8. CONCESSIONE DI BENI SU AEROPORTI A GESTIONE DIRETTA ENAC E IN GESTIONE PARZIALE

In attesa del perfezionamento delle procedure di affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale o dell'affidamento ai sensi del Regolamento "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" (Titolo II), le competenti Direzioni aeroportuali provvedono alla concessione di singoli beni del demanio civile aeronautico gestito in via diretta dall'ENAC.

A tali concessioni si applicano i criteri e le procedure di cui al Titolo IV del sopra citato Regolamento.

Al fine di consentire il tempestivo subentro tra concessionari, la competente Direzione aeroportuale predispone il Piano degli affidamenti, sulla base delle scadenze delle concessioni in essere e delle tempistiche necessarie al rilascio di eventuali certificazioni richieste per l'uso del bene.

Le procedure di affidamento sono predisposte in coerenza con gli strumenti di pianificazione aeroportuale di cui al precedente par. 4 e con le finalità di pubblico interesse connesse alla operatività aeroportuale.

Le Direzioni Operazioni valutano la necessità di provvedere, prima della messa in disponibilità dei beni, a eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di bonifica, ristrutturazione o restauro.





La scelta del soggetto concessionario è effettuata mediante procedure di selezione improntate ai principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione desumibili dal D.lgs.n. 50/2016 e applicabili per analogia anche alle concessioni di beni demaniali.

A tal fine la Direzione aeroportuale, con congruo anticipo rispetto alla scadenza della concessione in essere, provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente e all'affissione presso i locali dell'aeroporto di un apposito avviso che riporti le informazioni essenziali sulla concessione da affidare e sulla procedura di selezione.

L'avviso individua i beni oggetto della concessione e il loro stato di consistenza, la durata e le condizioni della concessione, gli eventuali interventi da realizzare e indica i requisiti di ammissione alla procedura, il termine ultimo per la presentazione delle offerte (30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso che possono essere ridotti a 15 giorni, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'ENAC), la procedura e il criterio di affidamento, nonché ogni altra informazione indicata nello schema di avviso riportato in allegato 4 e negli annessi moduli 4A, 4B, 4C.

Di norma la procedura di selezione è svolta con il criterio della migliore offerta economica incrementale rispetto all'importo annuale del canone posto a base di gara. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica qualora siano previsti lavori di ristrutturazione o per la realizzazione di nuove costruzioni di particolare interesse per l'Ente. In tal caso verrà valutata sia la qualità delle iniziative di valorizzazione del bene proposte dai concorrenti (offerta tecnica), sia l'offerta al rialzo sull'importo del canone di concessione posto a base di gara (offerta economica).

Come stabilito dall'art. 20 del Regolamento "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale", il canone annuo posto a base di gara è commisurato ai valori di mercato praticati per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile ed è adeguato annualmente applicando ai relativi importi l'indice ISTAT dell'anno di riferimento.

Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione dei canoni commisurati ai valori di mercato, la base d'asta è determinata sulla base dei criteri indicati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 62567/89, facendo esplicita riserva di ricalcolo del canone annuo una volta definiti i suddetti criteri.

Le Direzioni aeroportuali indicano procedure di selezione riservate per l'affidamento in concessione di beni destinati alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 208/2015 che esercitano attività sportiva, didattica o di

promozione della cultura nel settore aeronautico e agli enti non aventi scopo di lucro che esercitano dette attività.

A dette concessioni, sia su aeroporti di aviazione generale che su aeroporti aperti al traffico civile commerciale, si applica la riduzione al 10% del canone concessorio prevista dall'art. 20 del *Regolamento*. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione dei canoni commisurati ai valori di mercato, l'agevolazione suddetta è calcolata sulla base dei canoni annui determinati ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 62567/89, senza applicazione del coefficiente di riduzione per le ore volate per finalità scolastiche. Gli avvisi di gara fanno esplicita riserva di ricalcolo del canone annuo una volta definiti i suddetti criteri di determinazione dei canoni.

8.1 Durata delle concessioni

Le concessioni di singoli beni aeroportuali hanno di norma durata triennale decorrente dalla data di consegna del bene.

In caso di lavori di ristrutturazione o per la realizzazione di una nuova costruzione, va valutata l'entità dell'investimento posto a carico del concessionario, al fine di prefissare una durata della concessione eventualmente superiore al triennio, corrispondente al periodo necessario a permetterne l'ammortamento da parte dell'affidatario. Nel provvedimento di concessione è specificato che alla scadenza della concessione nulla potrà essere preteso dal concessionario uscente per il mancato ammortamento dell'investimento.

La durata superiore al triennio è stabilita dalla Direzione Aeroportuale previa valutazione della Direzione Pianificazione e Progetti, sentiti la Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti e il gestore parziale dell'aeroporto, ove presente.

L'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto o l'affidamento ai sensi del *Regolamento* determina il subentro del gestore nella posizione dell'Amministrazione concedente.

La titolarità della concessione di singoli beni dell'aeroporto non costituisce titolo di preferenza ai fini dell'individuazione del soggetto che gestirà l'intero sedime aeroportuale.

Non è ammesso il rinnovo automatico alla scadenza della concessione. Le opere non amovibili realizzate dal concessionario restano acquisite al demanio aeroportuale.



8.2 Revoca e decadenza della concessione

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la Direzione aeroportuale competente può disporre, con preavviso di giorni trenta e con provvedimento motivato, la revoca anche parziale della concessione.

In caso di revoca il concessionario che abbia realizzato opere non amovibili autorizzate dall'Ente ha diritto ad essere indennizzato del relativo valore contabile residuo non ammortizzato. L'ammontare dell'indennizzo è determinato dalla Direzione aeroportuale d'intesa con la Direzione Pianificazione e Progetti, sulla base di una perizia asseverata rilasciata al concessionario da un professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto con il concessionario stesso e con onere a carico di quest'ultimo.

In caso di subentro di un nuovo concessionario, l'indennizzo è posto a carico di quest'ultimo; pertanto nell'avviso di gara per la nuova concessione deve essere indicato l'importo dell'indennizzo, specificando che il mancato rimborso al precedente concessionario costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

La Direzione aeroportuale dichiara la decadenza dalla concessione nei casi indicati dall'art. 47 del c.n. e nel caso di mancato rispetto del termine di consegna del bene previsto nel bando, imputabile al concessionario, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale il concessionario potrà presentare deduzioni scritte. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite né per le spese sostenute.

8.3 Operazioni di gara e provvedimento di concessione

Le operazioni di gara avvengono in seduta pubblica e ne viene redatto verbale.

Esse si svolgono secondo le modalità indicate nello schema di avviso in allegato 4, par. 4, a cura del Responsabile del procedimento nominato dal Direttore Aeroportuale con l'atto di avvio della procedura; ove ritenuto opportuno può essere nominato un seggio di gara composto dal Responsabile del procedimento, che lo presiede, e da due testimoni.

Nelle procedure di selezione di cui al par. 8 indette con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche, la lettura delle offerte economiche e la definizione della graduatoria sono affidate ad una Commissione giudicatrice. La Commissione è nominata dal Direttore aeroportuale dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed è presieduta dal Direttore stesso. La

valutazione delle offerte tecniche si svolge in seduta riservata, dopo l'apertura delle relative buste in seduta pubblica. Restano in capo al Responsabile del procedimento le operazioni di ammissione dei concorrenti alla gara e la verifica dei requisiti di ammissione.

Coloro ai quali è attribuita la responsabilità delle operazioni di gara non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi descritte dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ENAC (PTPTC). A tal fine il Responsabile del procedimento o i componenti dell'eventuale Commissione giudicatrice dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi.

Le operazioni si concludono con l'individuazione del miglior offerente.

Nel caso di parità di offerte, i concorrenti sono invitati a formulare un'offerta migliorativa e in caso di ulteriore parità si procede al sorteggio in seduta pubblica tra i concorrenti interessati.

Qualora pervenga una singola offerta, si procede comunque alla valutazione della stessa per verificare se sia conforme a norma, all'avviso pubblicato e all'interesse pubblico da perseguire. La valutazione va eseguita anche nel caso in cui l'unica offerta provenga dal concessionario uscente.

Al termine delle operazioni di gara la Direzione aeroportuale dichiara l'esito della procedura di selezione, anche se negativo, ed entro cinque giorni ne dà comunicazione a tutti i concorrenti e pubblicità con le stesse modalità adottate per l'avviso di gara.

Il Responsabile del procedimento procede alla verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente risultato migliore offerente in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e alla verifica degli eventuali requisiti di capacità professionale e di capacità tecnico-organizzativa richiesti nell'avviso di gara.

Trascorsi 35 giorni dalla suddetta comunicazione, la Direzione aeroportuale provvede al rilascio della concessione utilizzando il provvedimento tipo di cui all'allegato 4C, sottoscritto per accettazione dal concessionario. Qualora sia prevista la realizzazione di opere o interventi aeroportuali, il provvedimento di concessione è adottato successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte della competente Direzione tecnica dell'Ente.

La mancata presentazione delle licenze e certificazioni nei termini indicati nell'avviso di gara determina la decadenza dalla concessione.

Nel caso in cui sia individuato come migliore offerente il precedente concessionario, dovrà procedersi comunque alla adozione di un nuovo provvedimento di concessione, non potendosi configurare alcun automatismo di rinnovo.

8.4 Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento

Entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, il concessionario provvede, con le modalità indicate nel provvedimento stesso, ai seguenti adempimenti:

- costituzione del deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa vincolati a favore dell'ENAC a garanzia del puntuale assolvimento degli obblighi concessori;
- registrazione fiscale del provvedimento concessorio presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- stipula, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, di polizze assicurative per la copertura dei danni ai beni in concessione e per la copertura della responsabilità civile per danni a persone e cose che possano derivare dall'attività svolta in ambito aeroportuale.

La congruità delle coperture assicurative è attestata da una perizia asseverata rilasciata al concessionario, con onere a suo carico, da un professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto con quest'ultimo. La perizia attesta l'adeguatezza del massimale in relazione alla tipologia dei beni, al loro valore, alle attività negli stessi esercitate e al rischio effettivo derivante da tali attività.

In caso di palese inadeguatezza dei massimali assicurativi, la Direzione aeroportuale provvede a richiederne l'integrazione.

Accertato l'assolvimento, da parte del concessionario, degli adempimenti sopra indicati, la Direzione aeroportuale, entro il termine massimo previsto dall'avviso di gara, redige il verbale di consegna del bene nelle forme di rito. La concessione e l'obbligo di versamento del canone annuo decorrono dalla data di consegna del bene.

Copia del provvedimento e del relativo verbale di consegna è inviata all'Agenzia del Demanio competente per territorio.

8.5 Concessioni in essere

Le Direzioni aeroportuali assicurano la vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e comunicano annualmente al concessionario l'ammontare del canone dovuto, aggiornato in ragione della variazione media dei prezzi dei beni al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrata dall'ISTAT, verificandone la regolare corresponsione.



Una volta definiti i criteri per la determinazione dei canoni commisurati ai valori di mercato, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale", i canoni delle concessioni in essere saranno ricalcolati a far data dal 29/12/2016 tenendo conto della percentuale di rialzo offerta in sede di gara dai concessionari.

In caso di mancato pagamento del canone le Direzioni stesse interessano l'Agenzia del Demanio territorialmente competente ai fini degli atti di esazione nelle forme dovute.

Onde evitare interruzioni di attività che possano incidere sull'operatività dei servizi aeroportuali, le Direzioni aeroportuali programmano e attivano in tempo utile le nuove procedure di affidamento in concessione, in conformità alle previsioni del Piano degli affidamenti di cui al par. 8.

8.6 Concessione per lo sfalcio erba

Nel presente paragrafo sono indicati gli ulteriori criteri specifici applicabili alle concessioni di aree aeroportuali per lo svolgimento dello sfalcio erba, con eventuale autorizzazione all'utilizzazione agricola.

L'opportunità di autorizzare l'utilizzazione agricola del sedime va valutata caso per caso compatibilmente alle esigenze di sicurezza, tenendo conto dell'habitat naturale all'interno e nelle vicinanze dell'aeroporto e del rischio di attrazione della fauna selvatica, sentito eventualmente il Bird Strike Committee Italy (BSCI). Al riguardo si rimanda alle indicazioni di cui all'Informativa Tecnica ENAC "*Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti*" e alla Circolare APT-01B del 23 dicembre 2011, allegato 4, punto 2.

Ai fini della indizione della procedura selettiva e nelle more della definizione dei criteri per la determinazione dei canoni commisurati ai valori di mercato, la Direzione aeroportuale richiede all'Agenzia del Demanio territorialmente competente la determinazione del canone annuo da porre a base di gara, specificando se la concessione prevede anche l'utilizzazione agricola delle aree aeroportuali.

Onde consentire la massima partecipazione alla procedura di selezione, l'avviso di gara e il relativo disciplinare sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ENAC, affissi presso i locali dell'aeroporto e inoltre inviati per la pubblicazione ai Comuni interessati, alle C.C.I.A.A. ed agli Uffici territorialmente competenti in materia di agricoltura.

La Direzione aeroportuale rende disponibili presso i propri uffici le mappe aeroportuali indicanti le aree interessate e le aree eventualmente sfruttabili a fini agricoli.



Alla selezione possono partecipare soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e soggetto equiparato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/82.

Negli avvisi per la concessione del sedime destinato, oltreché allo sfalcio, anche all'utilizzazione agricola, viene indicato che in caso di parità di offerte la preferenza è accordata al coltivatore singolo o associato insediato sul fondo contiguo a titolo di proprietà, concessione o affittanza ad uso agrario, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n.11/71, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 203/82.

Completati gli atti di gara con esito positivo, la Direzione aeroportuale rilascia la concessione utilizzando il provvedimento tipo di cui all'allegato 5 e il relativo disciplinare in allegato 5A, sottoscritti per accettazione dal concessionario.

Qualora sia autorizzata l'utilizzazione agricola, nel provvedimento di concessione e nel relativo disciplinare sono indicate le ulteriori specifiche tecniche per lo svolgimento dell'attività, sentito, se del caso, il *Bird Strike Committee Italy* (BSCI).

Ove lo stato del sedime aeroportuale, delle canalizzazioni di scolo delle acque piovane e delle recinzioni e viabilità perimetrali presenti condizioni di particolare deterioramento tali da non consentire un immediato affidamento del bene in termini di profitto, le competenti Direzioni tecniche dell'ENAC provvedono a pianificare l'esecuzione dei necessari interventi di bonifica.

9. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.enac.gov.it e sostituisce la precedente Circolare EAL06 del 15 maggio 2001.

Il Direttore Generale

Dr. Alessio Quaranta



ALLEGATI:

All. 1 Criteri per la redazione della relazione di fattibilità

All. 2 Schema di provvedimento di assegnazione beni aggiuntivi – gestione parziale/precaria

All. 3 Schema di provvedimento di assegnazione beni aeroportuali ad Ente di Stato

All. 4 Schema di Avviso "Procedura di affidamento in concessione di beni aeroportuali"



All. 4A Modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi del § 5 dell'Avviso"

All. 4B Modulo "Offerta Economica ai sensi del § 5 dell'Avviso" [*per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Modulo "Offerta Tecnica ai sensi del § 5 dell'Avviso"*]

All. 4C Schema di provvedimento di concessione di bene demaniale

All. 5 Schema di provvedimento di concessione per lo sfalcio erba

All.5A Concessione per lo sfalcio erba - Condizioni Tecniche

Q

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ

La Relazione di fattibilità è il documento tecnico in cui vengono definiti gli aspetti propedeutici all'avvio della progettazione, necessario per illustrare preliminarmente ad ENAC le scelte che verranno successivamente sviluppate nel progetto.

La Relazione deve dare contezza che l'opera proposta non interferisca con gli strumenti di pianificazione aeroportuale e con le finalità di pubblico interesse connesse all'operatività aeroportuale.

In essa sono sintetizzate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento da realizzare.

La Relazione riporta, ove applicabili, anche i seguenti contenuti:

- l'analisi dello "stato di fatto";
- le valutazioni sulla sostenibilità ambientale e sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti);
- la lista di rispondenza dell'opera alle applicabili prescrizioni della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale che disciplina il settore dell'aviazione civile tra cui l'inquadramento relativo ai piani di rischio e la verifica del rispetto delle superfici di delimitazione ostacoli per gli interventi in elevazione;
- lo studio sulla qualità architettonica delle opere con particolare riguardo alle peculiarità del contesto territoriale in cui l'aeroporto ricade;
- lo studio delle eventuali limitazioni operative che possono condizionare la realizzabilità dell'opera.

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI BENI AGGIUNTIVI
GESTIONE PARZIALE/PRECARIA**

Direzione aeroportuale

Alla Società di gestione aeroportuale.....

e, p.c.

Alla Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Alla Direzione Operazioni.....

[oppure Alla Direzione Pianificazione e Progetti]

Oggetto: Aeroporto di.....- Gestione parziale e/o precaria. Assegnazione beni aggiuntivi.

Si fa riferimento alla nota, prot. n.....del....., con la quale codesta società ha chiesto l'assegnazione in concessione di(bene o area di mq.....), ubicato sull'aeroporto in oggetto, come meglio identificato nell'allegata planimetria, da destinare a.....

Al riguardo la scrivente, esperita l'istruttoria di rito e acquisiti i pareri favorevoli, di....., prot. n. del..... assegna a codesta società di gestione il suddetto bene, fino all'affidamento della gestione totale dello scalo [ovvero, "fino all'affidamento ai sensi del Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale"] e ai seguenti patti e condizioni:

- nessun canone aggiuntivo sarà dovuto per la suddetta assegnazione rispetto al canone corrisposto da codesta società per la concessione di gestione aeroportuale in corso, per quanto previsto dall'art. 2, comma 188 della l. n. 662/96 e s.m.i. e dai relativi provvedimenti di attuazione;
- saranno a cura e spese di codesta società gli eventuali allacciamenti ed impianti (elettrico, idrico, fognario, ecc.) necessari alla piena funzionalità del bene in relazione alla destinazione d'uso dichiarata da codesta società medesima; altresì saranno a carico di codesta società gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché dalle normative vigenti anche in materia di tutela ambientale in funzione dell'attività cui sono destinati i beni assegnati;
- lavori ed opere non potranno essere eseguiti da codesta società sul bene senza la preventiva approvazione dei progetti da parte delle competenti strutture tecniche





dell'ENAC ai sensi della Circolare APT-21¹⁾ e senza le prescritte autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti normative;

- la sub-concessione anche parziale a terzi del bene è soggetta alla preventiva autorizzazione di questa Direzione aeroportuale [*in caso di beni da destinare ad attività aeronautiche*];
ovvero:
alla preventiva comunicazione a questa Direzione [*in caso di beni da destinare ad attività non aeronautiche*];
- questa Direzione potrà procedere alla revoca, anche parziale, della presente assegnazione in qualsiasi momento per preminenti motivi di interesse pubblico;
- sono estese al bene in questione tutte le condizioni fissate dai precedenti provvedimenti concessori e dalla convenzione sottoscritta da codesta società, ivi compreso l'obbligo di copertura assicurativa.

Questa Direzione provvederà alla consegna formale del bene mediante verbale che verrà sottoscritto per accettazione da codesta società e nel quale verrà indicata la data di decorrenza degli effetti del presente provvedimento.

Il Direttore

.....

1) Il provvedimento concessorio dovrà riportare le eventuali osservazioni ed indicazioni formulate in merito alla relazione di fattibilità dalle competenti strutture tecniche dell'ENAC.

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI BENI AEROPORTUALI
AD ENTE DI STATO**

Direzione aeroportuale

Al Ministero/Ente/Dipartimento....

e, p.c

Alla Direzione Operazioni.....

[oppure Alla Direzione Pianificazione e Progetti]

Oggetto: Aeroporto di.....- Assegnazione beni aeroportuali.

Con riferimento all'istanza prot. n.....del....., la scrivente, esperita l'istruttoria di rito ed acquisiti i pareri favorevoli di....., prot. n.....del....., autorizza codesta Amministrazione all'uso gratuito di...(bene o area di mq.) ubicato sull'aeroporto di..... individuato nell'allegata planimetria, per lo svolgimento di compiti istituzionali strumentali all'operatività dello scalo, per la durata di

Codesta Amministrazione dovrà provvedere a proprie cura e spese:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
2. agli allacciamenti diretti di tutti gli impianti (elettrico, idrico, fognario e telefonico) necessari alla piena funzionalità del bene;
3. a corrispondere direttamente le utenze comuni o quanto proporzionalmente addebitato da questa Direzione aeroportuale.

Codesta Amministrazione non potrà svolgere nel bene in uso attività diverse da quelle dichiarate in sede di istanza, salvo specifico provvedimento di questo Ente *[ove presente il Regolamento di scalo: e dovrà attenersi alle procedure previste dal Regolamento di scalo]*.

Codesta Amministrazione non potrà apportare modifiche al bene assegnato né eseguire opere o lavori senza la preventiva approvazione dei progetti da parte delle competenti strutture tecniche dell'ENAC ai sensi della Circolare APT-21¹⁾, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative.

¹⁾ Il provvedimento dovrà riportare le eventuali osservazioni ed indicazioni formulate in merito alla relazione di fattibilità dalle competenti strutture tecniche dell'ENAC.

h



L'Ente si riserva la facoltà di riacquisire la piena disponibilità del bene ove ciò sia richiesto da motivi connessi all'operatività aeroportuale, provvedendo in tal caso all'eventuale ricollocazione in altra area/ manufatto qualora disponibile.

Allo scadere della presente assegnazione, codesta Amministrazione non potrà vantare alcuna pretesa per un rinnovo della stessa, salva la facoltà di questa Direzione di concederlo.

Successivamente al sopralluogo di rito, questa Direzione provvederà alla consegna formale del bene di che trattasi mediante verbale che verrà sottoscritto anche da codesta Amministrazione.

Il Direttore

.....